

BANDO
PER L'AMMISSIONE ALLA PRATICA FORENSE PRESSO
L'AVVOCATURA DELLA PROVINCIA DI AREZZO

La Provincia di Arezzo (di seguito Provincia) pubblica il presente bando per l'ammissione alla pratica forense presso la propria Avvocatura, secondo la seguente disciplina.

Art. 1

Posti disponibili

1. Il presente bando è volto a selezionare praticanti avvocato da inserire nell'Avvocatura dell'Ente, prevedendo la possibilità di svolgimento contemporaneo ad un massimo di n. 2 soggetti, con sostituzione al termine del periodo, con altro praticante presente in graduatoria, previa verifica del mantenimento dei requisiti richiesti.

Art. 2

Oggetto dell'attività

1. Presso l'Avvocatura della Provincia di Arezzo può essere compiuta la pratica forense per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di Avvocato, analogamente a quanto avviene per l'Avvocatura dello Stato e per gli Uffici Legali di altri Enti pubblici.
2. La pratica non dà alcun titolo per l'accesso ai ruoli della Provincia di Arezzo, non fa sorgere diritti e interessi di natura giuridico- economica, fatto salvo il riconoscimento del rimborso forfettario mensile di cui al successivo art. 7, e, in ogni caso, il tirocinio presso l'Avvocatura può essere svolto per non più di dodici mesi.
3. La pratica presso l'Avvocatura consta essenzialmente di tre profili:
 - a) formazione di taglio teorico-pratico, mediante affiancamento ad un Avvocato nell'attività giudiziale e stragiudiziale con partecipazione alla stesura di lettere, atti e pareri, nonché allo svolgimento di ricerche di dottrina e giurisprudenza;
 - b) partecipazione alle udienze giudiziali in affiancamento all'Avvocato dell'Ente;
 - c) studio e redazione atti relativi alle sanzioni in materia di Ambiente.
1. Poiché la pratica forense è finalizzata al conseguimento del titolo per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Avvocato, il tirocinante, per gli adempimenti cui è tenuto ai fini del riconoscimento di tale periodo formativo (quali, ad esempio, la presenza ad un determinato numero di udienze, la compilazione e la periodica presentazione del libretto di pratica, l'attività di formazione e tirocinio), dovrà aver personalmente cura di osservare le disposizioni in materia e le regole stabilite dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, alle quali integralmente si rimanda.
2. Le spese di iscrizione all'Albo dei Praticanti saranno a carico dell'interessato.
3. La Provincia potrà interrompere lo svolgimento della pratica in qualsiasi momento, sia per sopravvenuti mutamenti organizzativi, sia su indicazione dell'Avvocato interno affidatario, qualora il praticante non garantisce un impegno costante o si dimostri negligente, con comunicazione al competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Art. 3

Requisiti di partecipazione

1. Per lo svolgimento del praticantato presso l'Avvocatura della Provincia di Arezzo il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'U.E. in possesso dei requisiti previsti dall'art. 17, comma 2 della L. 247/2012;
 - b) essere in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel registro dei praticanti Avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Arezzo;
 - c) se già iscritto nel registro speciale dei praticanti presso il Consiglio dell'Ordine, non avere una anzianità di iscrizione superiore a 2 (due) mesi;
 - d) non avere in essere alcun rapporto di lavoro dipendente;
 - e) non avere situazioni di incompatibilità con la Provincia di Arezzo.
1. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e devono permanere per tutta la durata del rapporto.

Art. 4

Presentazione della domanda

1. La domanda per l'ammissione allo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura della Provincia di Arezzo deve essere presentata **utilizzando il modello di domanda allegato al presente bando, compilato in tutte le sue parti, debitamente sottoscritto, trasmettendola esclusivamente via PEC, all'indirizzo: protocollo.provar@postacert.toscana.it. La domanda potrà essere compilata e siglata con firma autografa e successivamente scansionata e inviata unitamente a copia del documento di identità oppure firmata digitalmente.**
2. La stessa dovrà pervenire entro le **ore 12,00 del giorno 31.01.2023**. Saranno **escluse** le domande presentate **con modalità diverse da quella sopra indicata** (quali, ad esempio, invio con raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano presso la sede della Provincia).
3. Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di irricevibilità della stessa, un **curriculum vitae** redatto nel formato europeo (in pdf), datato e sottoscritto.
4. Nella domanda il candidato dovrà espressamente dichiarare, a pena di esclusione, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, quanto segue:
 - a) i dati anagrafici e codice fiscale;
 - b) la residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale) e domicilio, se diverso dalla residenza;
 - c) l'indirizzo e-mail o PEC presso cui ricevere le comunicazioni;
 - d) l'eventuale anzianità di iscrizione nel registro dei praticanti;

- e) il possesso del titolo di studio: di laurea in giurisprudenza, con indicazione dell'università o dell'istituzione che ha rilasciato il titolo, della data del conseguimento e del voto di laurea (nel caso di laurea triennale e specialistica, per entrambe dovranno essere fornite le predette indicazioni). Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero, l'interessato deve indicare anche gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano. In tutti i casi, il titolo di studio indicato deve essere valido per l'iscrizione nell'albo degli Avvocati;
- f) la votazione riportata nelle materie di diritto civile, procedura civile, diritto amministrativo, diritto penale, procedura penale e diritto del lavoro, specificando, per gli esami sostenuti con due prove e due votazioni distinte, la votazione riportata in ciascuna prova (anche nel caso di laurea specialistica, allorquando per una delle materie sopra indicate sia stato sostenuto un esame sia nel corso degli studi della laurea triennale sia nel biennio della laurea specialistica, vanno indicati i voti riportati in ciascun esame);
- g) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere cittadino di uno stato appartenente all'Unione Europea, ovvero di essere cittadino di uno Stato non appartenente all'U.E. in possesso dei requisiti previsti dall'art. 17, comma 2 della L. 247/2012;
- h) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto;
- i) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
- j) di non avere giudizi in corso contro la Provincia di Arezzo, né in proprio né in qualità di difensore di terzi;
- k) di non trovarsi in situazioni di potenziale e/o reale conflitto di interessi con la Provincia di Arezzo;
- l) di non svolgere o aver svolto incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Provincia di Arezzo;
- m) lo stato di disoccupazione o lo svolgimento di attività lavorativa di qualsiasi genere;
- n) di accettare che l'eventuale utile inserimento nella graduatoria non fa sorgere in capo al candidato alcun diritto a svolgere la pratica presso l'Avvocatura della Provincia di Arezzo né costituisce per l'Ente un obbligo a far svolgere la pratica presso la propria Avvocatura;
- o) di accettare che la Provincia di Arezzo possa interrompere lo svolgimento della pratica in qualsiasi momento, sia per sopravvenuti mutamenti organizzativi sia su indicazione dell'Avvocato interno affidatario, qualora il praticante non garantisce un impegno costante o si dimostri negligente, con comunicazione al competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- p) di essere consapevole del fatto che, l'eventuale effettuazione della pratica forense presso l'Avvocatura della Provincia di Arezzo, non dà alcun titolo per l'accesso nei ruoli organici dell'Ente, non fa sorgere diritti o interessi di natura giuridico-economica, fatto salvo il riconoscimento di un rimborso mensile senza ulteriori oneri di natura retributiva e previdenziale;
- q) di essere consapevole del fatto che la pratica forense presso l'Avvocatura non può durare oltre il periodo minimo richiesto per essere ammessi agli esami per l'iscrizione nell'Albo professionale e, in ogni caso, non può superare i dodici mesi;

- r) di obbligarsi a tenere una condotta rispettosa dei doveri di dignità, probità e decoro, a comportarsi con la massima riservatezza e ad osservare scrupolosamente l'obbligo del segreto professionale e d'ufficio;
 - s) di possedere le necessarie conoscenze per l'utilizzo del personal computer, dei programmi di scrittura, degli applicativi per le comunicazioni di posta elettronica nonché per effettuare tramite internet ricerche normative e giurisprudenziali;
 - t) di manifestare il proprio consenso all'utilizzo dei dati personali forniti all'Amministrazione;
 - u) di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della residenza e/o del domicilio sopra indicati;
 - v) di accettare che la Provincia di Arezzo proceda ad idonei controlli per accertare la veridicità di quanto esposto e dichiarato nella domanda.
1. Le richieste di integrazioni alla domanda saranno effettuate dalla Provincia a mezzo e-mail o PEC, inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda stessa. Il candidato dovrà far pervenire le integrazioni esclusivamente a mezzo e-mail o PEC e nei termini richiesti, pena l'esclusione dalla procedura.
 2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche in ordine alle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione. Si riserva altresì di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, anche successivamente all'approvazione della graduatoria, l'esclusione dei candidati dalla selezione per difetto del possesso dei requisiti prescritti dal bando.

Art. 5

Commissione valutatrice

1. La Commissione valutatrice sarà composta da:
 - Segretario Generale;
 - Dirigente dell'Ufficio Ambiente;
 - Avvocato dell'Ente.

Art. 6

Formazione graduatoria

1. La Commissione, verificata l'ammissibilità delle domande, formerà la graduatoria attribuendo a ciascun candidato un punteggio (max = 160 punti) così calcolato:

VOTO DI LAUREA espresso in centodecimi (la Commissione provvederà a riproporzionare i voti eventualmente espressi in altra scala numerica di valutazione).

Alla lode verrà assegnato il valore di due punti.

Verranno riconosciuti due punti alle tesi di lauree relative alle materie per le quali viene valutata la media dei voti.

Nel caso di laurea specialistica, il voto di laurea è dato dalla media del voto di laurea triennale e del voto di laurea specialistica.

A cui sarà sommata

La **MEDIA DEI VOTI** riportati **NELLE MATERIE** di seguito indicate, espressi in trentesimi (la Commissione provvederà a riproporzionare i voti eventualmente espressi in altra scala numerica di valutazione):

- a) Diritto civile;
- b) Procedura Civile;
- c) Diritto Amministrativo;
- d) Diritto Penale;
- e) Procedura Penale;
- f) Diritto del Lavoro.

La lode viene valutata con la maggiorazione di un punto del voto conseguito nella materia.

Per le materie per cui si sono dovute sostenere due prove distinte, il voto della materia è dato dalla media dei voti riportati in ciascuna prova.

Nel caso di laurea specialistica, allorquando per una delle materie sopra indicate sia stato sostenuto un esame sia nel corso degli studi della laurea triennale, sia nel biennio della laurea specialistica, il voto della materia sarà attribuito dalla la media dei voti riportati in ciascuna prova.

Punteggio attribuito dalla Commissione (max = 15 punti) all'esito di un **COLLOQUIO MOTIVAZIONALE**.

1. I candidati saranno convocati a sostenere il colloquio mediante comunicazione pec all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.
2. In caso di parità di punteggio sarà preferito il candidato che avrà sostenuto nel suo percorso di studi, esami in materia di diritto Tributario o diritto dell'Ambiente sulla base del relativo punteggio, in caso di ulteriore parità sarà preferito il più giovane di età e, in caso di età anagrafica coincidente, sarà preferito il candidato più meritevole in considerazione del *curriculum vitae* allegato alla domanda.
3. La graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente del Settore Amministrativo Legale sarà pubblicata sul sito internet dell'Ente.
4. La Provincia di Arezzo, per motivi organizzativi o di disponibilità di bilancio, può decidere, a suo insindacabile giudizio, di non dar luogo all'ammissione alla pratica. Pertanto, l'eventuale utile inserimento nella graduatoria non fa sorgere in capo al candidato alcun diritto a svolgere la pratica presso l'Avvocatura né costituisce per la Provincia un obbligo a far svolgere la pratica presso la propria Avvocatura.

Art. 7

Rimborso mensile

1. I candidati ammessi, una volta ricevuta la dichiarazione di accettazione dell'Avvocato affidatario, dovranno provvedere ad iscriversi al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o, qualora già iscritti, a modificare il nominativo del *dominus* presso il medesimo e dare tempestivamente prova all'amministrazione dell'avvenuto adempimento.
2. Compatibilmente con le effettive disponibilità di bilancio, ai praticanti verrà erogato un rimborso mensile forfettario di € 500,00 per l'attività svolta, previa attestazione del regolare ed effettivo svolgimento della pratica forense nel mese di interesse, rilasciata

dall'Avvocato dell'Ente a cui è stato affiancato il praticante. In mancanza della predetta attestazione, il rimborso mensile non potrà essere erogato.

3. La Provincia può interrompere lo svolgimento della pratica in qualsiasi momento, sia per sopravvenuti mutamenti organizzativi sia su indicazione dell'avvocato interno affidatario, qualora il praticante non garantisce un impegno costante o si dimostri negligente, con comunicazione al competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Art. 8

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti sono registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura, nel rispetto del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”*.

Informazioni

Le informazioni relative alla presente procedura potranno essere richieste alla Avvocatura della Provincia di Arezzo utilizzando i recapiti sotto indicati:

telefono 0575 392254

e-mail s.campolucci@provincia.arezzo.it